



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipeec.it

Comune di
Pignataro Interamna

L'ORGANO DI REVISIONE

27 APR. 2022

Verbale n. 61 del 26/04/2022

Prot. n. 2435

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738 della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205 assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificatamente:
 - a) "...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione di corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e de principio "chi inquina paga"....(lett.f)
 - b) "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett.h);
 - c) "...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esperimento osservazioni e rilievi ..." (lett.i);

Visti:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI facendo salve le disposizioni relative alla TARI;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", ed in particolare l'Allegato "A" di detta delibera che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione per il triennio 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", con la quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

AS

- la deliberazione ARERA n. 363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Dato atto che:

- i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- la suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- la determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Preso atto che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- l'Ente ha elaborato il Piano Economico Finanziario corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- l'Ente, che svolge il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte di gestori i PEF "grezzi" ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA 363/2021;
- con i dati del PEF del gestore del servizio integrato, a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025 del Comune di Pignataro Interamna, che per l'anno 2022 espone i seguenti dati:
 - a) totale costi: €. 377.332,00,
 - b) totale componenti da portare in detrazione per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione: €. 930,00,
 - c) totale oneri PEF 2022 da attribuire agli utenti: €. 376.402,00,
- è stata apposta la validazione da parte della specifica struttura interna dell'Ente;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (T.U. sull'Ordinamento degli enti locali);
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Igiene, Tutela Ambientale e Protezione Civile, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico e dai Responsabili dei Servizi interessati, rilasciati ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



L'organo di revisione del Comune di Pignataro Interamna,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione delle proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e delle tariffe della Tassa sui Rifiuti da applicare per l'anno 2022".

Pignataro Interamna, li 26/04/2022

L'ORGANO DI REVISIONE
(Dott. Andrea Sorce)

Andrea Sorce
